

**LEGGE 26 aprile 1974, n. 191**  
**(Gazz. Uff., 24 maggio, n. 134).**

**Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti  
gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato**

(omissis..)

Articolo 33

In sede di progettazione e di esecuzione delle opere ed impianti ferroviari soggetti al pericolo di incendio nonché per l'esercizio o la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte ad assicurare la prevenzione degli incendi, nonché le cautele suggerite dalla esperienza.

Il controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni è affidato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Ora divise in più aziende. N.d.R.), la quale è tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo dei vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione - per gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori - dei tipi e quantità di apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento degli incendi, nonché del tipo di organizzazione da mettere in atto per la prevenzione incendi.<sup>1</sup>

(omissis..)

---

<sup>1</sup> Vedasi, sull'esclusione dall'obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi alle attività di stretta pertinenza ferroviaria, il chiarimento prot. n° P682/4101 sott. 106/27 del 22/06/1999. N.d.R.